

Alla cortese attenzione
della Commissione Giustizia
presso la Camera dei Deputati

Nel corso dell'audizione tenutasi il 5 aprile 2022 alle ore 10.30 sui progetti di legge degli onorevoli Valentina D'Orso e Chiara Gribaudo in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione forense (c.d. monocommittenza), l'Unione Nazionale delle Camere Civili, in persona del Presidente Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi e l'Unione Camere Penali Italiane in persona della Vice Presidente Avv. Paola Rubini hanno entrambe evidenziato la preoccupazione per i rischi di carenza informativa e mancanza di trasparenza per il cliente dell'avvocato che dovesse essere vincolato ad altro soggetto da un rapporto di impiego, di collaborazione coordinata e continuativa o comunque monocommittenza, e la imprescindibile necessità di integrare la relativa, eventuale, disciplina.

In accoglimento dell'invito dell'Onorevole D'Orso, relatrice del disegno di legge n. 2722, esse formulano congiuntamente la proposta che segue, preceduta da una breve relazione illustrativa.

RELAZIONE

L'indipendenza dell'Avvocato è requisito imprescindibile per l'esercizio della professione che, pur libera e soggetta alle dinamiche della concorrenza, è caratterizzata da un elemento pubblicistico, per essere l'Avvocato *il necessario "partecipe" dell'esercizio diffuso della funzione giurisdizionale* (Cass. Sezioni Unite sent. 9861 del 17 aprile 2017).

Il tema della riservatezza delle comunicazioni, che costituisce uno dei presidi dell'indipendenza, è stato affrontato in tempi recentissimi dalla nostra Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 18/2022 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. e, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.

Nella motivazione la Corte richiama *il ruolo insostituibile che la professione forense svolge per la tutela non solo dei diritti fondamentali del detenuto, ma anche dello stato di diritto nel suo complesso.*

L'ordinamento europeo nel quale il nostro sistema giuridico è inserito ha rimarcato in numerose occasioni la necessità di salvaguardia dell'indipendenza dell'Avvocato, precisando che le norme a sua tutela non costituiscono un privilegio ma sono strettamente connesse al diritto di difesa.

Tra le più significative si ricorda la sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea EU:C:2007:550 (caso AKZO), anch'essa in tema di norme che tutelano la riservatezza della corrispondenza dell'Avvocato, in cui la Corte ha negato quella tutela ai c.d. giuristi di impresa, cioè a coloro che svolgono la loro attività nell'ambito di un rapporto di impiego con il loro cliente.

In quell'occasione la Corte ha affermato che *l'avvocato interno non può, indipendentemente dalle garanzie di cui gode nell'esercizio della sua professione, essere equiparato ad un avvocato esterno a causa della situazione di lavoratore subordinato in cui si trova*, situazione che, per sua stessa natura, non consente all'avvocato interno di discostarsi dalle strategie commerciali perseguite dal suo datore di lavoro e che dunque influisce sulla sua capacità di agire con indipendenza professionale.

E' evidente quindi che l'inserimento nel nostro ordinamento di una norma che consenta e regoli l'esercizio della professione di Avvocato in un regime di dipendenza o di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. monocommittenza) non potrebbe avvenire in forma legittima senza il contemporaneo inserimento di una

norma che imponga di dare al cliente-consumatore una corretta e completa informativa circa l'esistenza di quel rapporto in capo all'Avvocato.

Quell'informativa non può che essere data attraverso una idonea forma pubblicitaria da realizzarsi attraverso la creazione di una sezione speciale dell'Albo nel quale dovranno essere iscritti gli avvocati in regime di monocommittenza, che contenga l'indicazione nominativa del soggetto al quale essi sono legati da tale rapporto.

Tale previsione, che non dovrà impedire all'avvocato la reinscrizione alla sezione ordinaria dell'Albo nel caso di effettiva ripresa dell'esercizio in forma indipendente della professione, consente anche di mantenere la correttezza della dinamica concorrenziale nell'ambito della professione, che diversamente ne sarebbe ingiustificatamente alterata.

PROPOSTA DI LEGGE

1. Viene inserito nell'art. 15 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 il seguente punto: a-bis): la sezione speciale degli avvocati vincolati a terzi soggetti da rapporti di impiego, collaborazione coordinata e continuativa o monocommittenza disciplinati dalla legge.
2. L'avvocato iscritto nella sezione speciale di cui al comma 1 potrà assumere incarichi esclusivamente dal soggetto a cui è legato da uno dei rapporti ivi definiti.
3. L'iscrizione alla sezione speciale di cui al comma 1 è alternativa rispetto all'iscrizione nella sezione ordinaria di cui alla lett. a) dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247.
4. Nella sezione di cui al punto a-bis) devono essere indicati, accanto ai dati dell'avvocato iscritto, anche i dati identificativi del soggetto al quale l'avvocato è legato dal rapporto definito nel comma 1. L'avvocato ivi iscritto ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio dell'Ordine ogni variazione dei dati sopra indicati, e il Consiglio dell'Ordine dovrà aggiornare e rendere pubblici i dati entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di variazione.
5. L'avvocato iscritto nella sezione speciale di cui al comma 1 potrà chiedere ed ottenere dall'Ordine la cancellazione da quella sezione e la reinscrizione nell'albo ordinario di cui alla lett. a) dell'art. 15 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, purché ne abbia mantenuto i requisiti e purché la cessazione del rapporto di impiego, collaborazione coordinata e continuativa o monocommittenza siano effettivi.

Roma, 11 aprile 2022



Avv. Paola Rubini



Avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi